



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2021

LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE - Art. 5

Con il nuovo art. 17, D.Lgs. n. 112/99, viene revisionato il meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione prevedendo, in sostituzione dell'aggio e degli oneri di riscossione, un nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato.

Per i carichi affidati fino al 31.12.2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino all'1.1.2022:

- l'aggio e gli oneri di riscossione dell'Agente della riscossione (3% a carico del debitore e 3% a carico dell'Ente creditore in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica)
- 6% a carico del debitore in caso di pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica.

LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)

RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER" - Art. 11

È stata (re)introdotta la soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

NB Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - Art. 15

È prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".



LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)
FONDO GARANZIA PMI - Art. 14

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è prorogato dal 31.12.2021 al 30.6.2022, l'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità A decorrere dall'1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96

A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):

- * a decorrere dall'1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all'80%;
- * a decorrere dall'1.4.2022 il rilascio della garanzia non è più concessa a titolo gratuito bensì è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).

LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)
AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - Art. 39

Sono prorogate dal 30.6 al 31.12.2022 le agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis"

In particolare per gli:

- ** atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- ** atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l'esonero dal pagamento:
 - ** dell'imposta di registro;
 - ** delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un valore ISEE non superiore a € 40.000 annui.



LA FINANZIARIA 2022 (BOZZA)

BONUS AFFITTO UNDER 31 - Art. 40

È stata modificata la detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- ** i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- ** con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- ** che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
 - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
 - da destinare a propria residenza.

NB L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- ** pari a € 991,60;
- ovvero, se superiore
- ** pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

FATTURA ELETTRONICA – CONFERMA UE OBBLIGO ANCHE PER I FORFETTARI

Estensione della platea da recepire con l'attuazione della delega fiscale

Per i forfettari si avvicina l'obbligo di fattura elettronica. Con l'ok da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper II), mancano gli ultimi passaggi formali per consentire all'Italia di continuare ad adottare la fattura elettronica nelle operazioni B2B e B2C fino al 2024 e di estendere l'obbligo anche ai contribuenti nel regime di flat tax, che sono al momento esclusi. Una volta giunto il via libera finale in uno dei prossimi Consigli Ue e pubblicata la decisione sulla «Gazzetta Ufficiale» comunitaria, l'estensione ai forfettari dovrà poi essere tradotta nell'ordinamento italiano con una norma su misura.



NUOVA DETRAZIONE 110% ASSOCIAZIONE / SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.11.2021, n. 774

La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/202 spetta all'associazione / società sportiva dilettantistica per lavori su immobili / parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Qualora l'intervento interessi l'intero immobile (nel caso di specie, sostituzione dell'impianto di climatizzazione), la detrazione è riconosciuta "limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio".

Inoltre, posto che lo spogliatoio non costituisce un'autonoma unità immobiliare, l'APE ante e post lavori deve riguardare l'intero immobile e non soltanto la parte adibita a spogliatoio.

NUOVI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI PER IL SISTEMA STS

Il Decreto MEF 16 luglio 2021 colma ora tale lacuna, stabilendo l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS anche per i citati soggetti iscritti agli elenchi speciali, istituiti con il Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019.

In particolare, si tratta dei soggetti di seguito elencati:

- * tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- * tecnico audiometrista;
- * tecnico audioprotesista;
- * tecnico ortopedico;
- * dietista;
- * tecnico di neurofisiopatologia;
- * tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- * igienista dentale;
- * fisioterapista;
- * logopedista;
- * podologo;
- * ortottista e assistente di oftalmologia;
- * terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- * tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- * terapeuta occupazionale;
- * educatore professionale;
- * tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- * massofisioterapista (qualora il titolo di studio sia stato conseguito ai sensi della Legge n.403/1971)



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DIFFERITE ALL'1.7.2022 LE NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELL'ESTEROMETRO

Di fatto proroga esterometro fino al 30/06/2022

Con decorrenza dall'1.1.2022 la Finanziaria 2021 ha sostituito l'invio (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro", con un invio tramite SdI utilizzando il "formato" della fattura elettronica.

Recentemente, in sede di conversione, del c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato un emendamento che prevede lo slittamento all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

NUOVE CONDIZIONI DAL 2022 PER EMISSIONE DI FATTURE VENDITE BENI INTRA UE IN REGIME DI NON IMPONIBILITÀ'

- *onerosità dell'operazione
- *soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES
- *soggettività passiva dell'acquirente e iscrizione al VIES
- *trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE
- *comunicazione numero identificazione IVA da parte dell'acquirente UE
- *compilazione mod. Intra

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra l'emissione di una fattura per cessioni di beni intra ue senza iva sarà considerata errata e quindi rettificata in regime di imponibilità con le relative sanzioni.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**